

REGOLAMENTO (CEE) N. 826/83 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1983****relativo alla sospensione della pesca di merluzzo bianco e di merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983 ⁽²⁾, prevede che, fino a quando il Consiglio si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di merluzzo bianco nelle sottozone CIEM VII [tranne la divisione VII a)] ed VIII (zona comunitaria) e di merlano nella sottozona CIEM

VII [tranne la divisione VII a)], eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, avevano esaurito, a fine febbraio 1983, i contingenti assegnati a titolo provvisorio; che i Paesi Bassi hanno sospeso la pesca e lo sbarco di queste due riserve a partire dal 31 marzo 1983; che è opportuno quindi riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle sottozone CIEM VII [tranne la divisione VII a)] ed VIII (zona comunitaria) e di merlano nella sottozona CIEM VII [tranne la divisione VII a)], eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di merluzzo bianco nelle sottozone CIEM VII [tranne la divisione VII a)] ed VIII (zona comunitaria) e di merlano nella sottozona CIEM VII [tranne la divisione VII a)], nonché il trasbordo o lo sbarco di merluzzi bianchi e di merlani catturati in dette sottozone da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi sono proibiti.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.⁽³⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.